

la costruzione dell'autocamionabile Genova-Serravalle Scrivia. (*Stampato* n. 1450-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole Bianchini. Ne ha facoltà.

BIANCHINI. Onorevoli camerati! L'autocamionabile Genova-Serravalle Scrivia...

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Perché autocamionabile? L'auto e il bi sono di troppo!

BIANCHINI. Pienamente d'accordo. Io, però, mi sono attenuto alla dicitura del progetto di legge.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. È sbagliata.

BIANCHINI. La camionabile, dunque, Genova-Serravalle Scrivia, la cui importanza è stata messa in rilievo così eloquentemente nella seduta del 23 corrente dai Camerati onorevoli Bertacchi, Fier e Ardissonne, ritorna oggi alla discussione della Camera sotto un profilo speciale: quello cioè delle norme applicabili alle espropriazioni occorrenti per la sua costruzione.

Il progetto in esame, infatti, provvede al regolamento delle espropriazioni necessarie applicando ad esse gli articoli 12 e 13 della legge sul risanamento della città di Napoli 15 giugno 1885, n. 2982.

In tal modo, afferma la relazione ministeriale e chiarisce la relazione dell'onorevole camerata Giarratana, viene reso meno oneroso per lo Stato il costo delle espropriazioni e si abbreviano i termini per la procedura espropriatoria, con la possibilità della immissione in possesso dei beni da parte della Amministrazione, anche prima della emissione del decreto di espropriazione e previa la determinazione ministeriale delle indennità provvisorie da depositarsi.

Non prendo la parola per esprimere un dissenso da tali norme, specialmente oggi in cui esse vengono dettate nell'interesse dello Stato, quando già vennero estese persino a favore di Società private, di Società concessionarie per la costruzione di auto-strade, come per esempio la Bergamo-Brescia.

Tuttavia ritengo doveroso prendere occasione dal provvedimento in esame per prospettare alla benevola attenzione del Governo e della Camera la necessità veramente sentita nel Paese che si unifichi la materia delle espropriazioni per pubblica utilità, regolandola con pari rispetto per l'interesse dello Stato e per il diritto dei privati.

Il legislatore fascista si riallaccia così alle più pure tradizioni del pensiero politico-

giuridico italiano che, con lo Statuto, il Codice civile e la legge sulle espropriazioni del 1865, volle tutelare con equa imparzialità la collettività e l'espropriato, approntando a questo la tutela contro possibili sconfinamenti dell'attività amministrativa espropriante.

Presentando alla Camera il progetto della legge generale del 1865, il Pisanelli così si esprimeva: « Il determinare la sfera di azione dell'Amministrazione, la quale nell'esecuzione di pubblici lavori non deve essere intralciata dalle irragionevoli opposizioni o dalle indiscrete pretese dei privati: il porgere a costoro le dovute guarentigie perchè non siano spogliati dei beni loro se non negli stretti limiti del pubblico vantaggio e mediante una giusta indennità; il regolare insomma equamente i rapporti della proprietà privata con l'interesse generale: ecco il compito della legge ».

E tale legge infatti, emanata nell'anno stesso in cui con l'abolizione dei tribunali speciali del contenzioso amministrativo si faceva un primo passo per la affermazione della giustizia nell'amministrazione, sanzionava il principio della corresponsione al privato del giusto prezzo che, a giudizio dei periti, avrebbe avuto l'immobile espropriato in una libera contrattazione privata.

Fu la sopracitata legge del 1885 per il risanamento della città di Napoli che modificò l'armonia dei rapporti fra pubblico e privato interesse nel campo espropriativo, sostituendo al criterio del giusto prezzo, obiettivamente valutabile, il concetto del valore presunto, presunto in base ad una valutazione media risultante dal valore venale e dai fitti accertati e coacervati dell'ultimo decennio o in difetto dall'imponibile netto catastale.

Ora, onorevoli camerati, anche se tale legge non ebbe lo scopo — come dai più fu ritenuto — di favorire l'amministrazione in danno degli espropriati, bensì — come dall'illustre camerata onorevole Calza Bini fu in questa Camera messo in evidenza — quello di migliorare la valutazione della stima perchè allora a Napoli il reddito dei fitti risultava di molto superiore all'effettivo valore degli immobili; certo è che quella legge — senza dubbio derogativa ed eccezionale — estesa in seguito a situazioni profondamente diverse, finì col sacrificare la proprietà, fino al punto di tramutare spesso, come è stato frequentemente rilevato, le espropriazioni in vere e proprie parziali spogliazioni.

L'applicazione della legge per Napoli infatti viene sempre invocata dalle civiche